

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07829****Dati di presentazione dell'atto***Legislatura: 17**Seduta di annuncio: 572 del 18/02/2016***Firmatari***Primo firmatario: BERNINI MASSIMILIANO**Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE**Data firma: 18/02/2016***Elenco dei co-firmatari dell'atto**

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
GALLINELLA FILIPPO	MOVIMENTO 5 STELLE	18/02/2016
GAGNARLI CHIARA	MOVIMENTO 5 STELLE	18/02/2016
L'ABBATE GIUSEPPE	MOVIMENTO 5 STELLE	18/02/2016
BENEDETTI SILVIA	MOVIMENTO 5 STELLE	18/02/2016
LUPO LOREDANA	MOVIMENTO 5 STELLE	18/02/2016

Destinatari*Ministero destinatario:*

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

*Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI delegato in data 18/02/2016*

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07829

presentato da

BERNINI Massimiliano

testo di

Giovedì 18 febbraio 2016, seduta n. 572**MASSIMILIANO**

BERNINI, GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, BENEDETTI e LUPO. — *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.* — Per sapere – premesso che:

il Corpo forestale dello Stato è corpo di polizia a ordinamento civile e quindi composto da personale in divisa nonché da personale civile, con profili tecnici e amministrativi, che lavora e si occupa di svolgere mansioni e funzioni attribuite al Corpo stesso;

tra il personale civile figurano anche, gli operai, altra categoria spesso dimenticata e mai menzionata nelle norme che riguardano il Corpo forestale dello Stato;

gli operai di cui sopra, sono lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, che svolgono attività istituzionale ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 «Nuovo riordino del Corpo forestale dello Stato» articolo 5, comma 1;

questo personale opera all'interno degli uffici dell'Ispettorato generale, negli uffici del Gabinetto del Ministro, ovvero nella scuola di formazione del Corpo forestale dello Stato, nei comandi regionali e provinciali, nei comandi stazione, nei coordinamenti territoriali per l'ambiente e in tutti gli uffici territoriali per la biodiversità dislocati sul territorio nazionale, in sostituzione e/o affiancamento del personale dei ruoli che risulta sotto organico di circa 1639 unità;

pur svolgendo attività istituzionale agli operai a tempo indeterminato e determinato si applica un contratto di diritto privato, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, nonché un protocollo aggiuntivo al CCNL, che dovrebbe aggiungere tutele e diritti ma in realtà risulta essere peggiorativo del contratto stesso;

con la legge finanziaria del 2007 l'allora governo decise di regolarizzare e regolamentare tutto il precariato della pubblica amministrazione

«stabilizzando» tutto il personale che svolgeva attività istituzionale in deroga alla normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego e in deroga anche alle piante organiche previste per legge;

in quella circostanza la stabilizzazione operata su questo personale è stata un semplice passaggio da operaio a tempo determinato a operaio a tempo indeterminato, mantenendo intatto il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, un contratto di diritto privato diversamente a quanto stabilito dalla legge finanziaria 2007, articolo 1, comma 519 e 521 e legge finanziaria 2006 articolo 1, comma 247;

il comma 253, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005, (legge finanziaria 2006) assegnava alla Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di stabilizzazione contenute nei commi da 247 a 252 della medesima legge;

nella risposta alla richiesta di parere in merito alla stabilizzazione del personale che lavora presso la pubblica amministrazione senza esserne inserito contrattualmente, che la Presidenza del Consiglio dei ministri –

dipartimento della funzione pubblica – U.P.P.A. – servizio programmazione assunzioni e reclutamento invia al Consiglio nazionale delle ricerche e per conoscenza anche al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato — IGOP, nota prot. n. DFP-0016229-03/04/2008-1.2.3.4. parere UPPA 25/08, nella quale si chiariva senza alcun dubbio il senso della parola stabilizzazione e gli effetti che ci si attendeva da tale operazione, cioè l'eliminazione del precariato dalla pubblica amministrazione, si può leggere che: «Come è stato più volte ribadito, da ultimo con il parere dello Scrivente n. 20/2008, il termine stabilizzazione non ha una valenza giuridica in quanto, volendone cogliere l'aspetto lessicale, essa risulta incompatibile con le disposizioni previste in materia di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Basta richiamare, al riguardo, l'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, anche nel testo novellato, conferma il principio secondo cui "In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni"; "Considerato che la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche passa necessariamente attraverso una procedura concorsuale pubblica, ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione e dell'articolo 35 del decreto legislativo 165/2001, l'elemento distintivo delle "norme sulla stabilizzazione" è dato dal fatto che le stesse si pongono in deroga rispetto alla predetta normativa. La relativa disciplina, infatti, fermo restando la necessità della procedura concorsuale, come ribadito anche dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, consente di avviare un sistema di reclutamento speciale, per assunzioni a tempo indeterminato, destinato ad una platea riservata di persone, non individuata in ragione di requisiti fondati su criteri generali ed indifferenziati, ma in virtù del fatto che queste persone hanno avuto un precedente rapporto di lavoro svolto con l'amministrazione pubblica, per un periodo temporale definito, nel presupposto di dare valore all'esperienza maturata. La partecipazione al reclutamento speciale è, tra l'altro, subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati (Direttiva dello scrivente Dipartimento n. 7/2007).» –: quali iniziative intenda assumere il Governo per tutelare questi 1400 lavoratori dello Stato anche in considerazione della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e dei successivi decreti legislativi, nei quali viene solo menzionata la legge di assunzione di riferimento la legge n. 124 del 1985.
(5-07829)